



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI AYMAVILLES**

***REGOLAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE***



INDICE SISTEMATICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Fornitura dell'acqua
- Art.2 Concessioni speciali

TITOLO II NORME RELATIVE ALLE CONCESSIONI

- Art.3 Domanda di fornitura
- Art.4 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art.5 Divieto di utilizzare diversamente l'acqua
- Art.6 Vincoli speciali
- Art.7 Durata della concessione
- Art.8 Variazione dell'utente
- Art.9 Prezzo dell'acqua
- Art.10 Tariffe di favore
- Art.11 Provvidenze a favore degli agricoltori
- Art.12 Consumo minimo
- Art.13 Consumi e letture
- Art.14 Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua

TITOLO III NORME RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI

- Art.15 Allacciamenti
- Art.16 Esecuzione degli allacciamenti
- Art.17 Reti di distribuzione
- Art.18 Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
- Art.19 Spese di allacciamento
- Art.20 Norme per gli impianti interni
- Art.21 Attraversamento dei terreni privati
- Art.22 Proprietà dell'allacciamento
- Art.23 Canone annuo di manutenzione
- Art.24 Modifica degli allacciamenti

- Art.25 Rifacimento di allacciamenti esistenti
Art.26 Responsabilità dell'allacciamento

TITOLO IV CONTROLLI

- Art.27 Verifiche a carico del concessionario
Art.28 Rifiuto di sottostare a verifiche
Art.29 Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica
Art.30 Verifiche del contatore

TITOLO V DISPOSIZIONI DI NATURA PARTICOLARE

- Art.31 Impianti speciali
Art.32 Acquedotti privati
Art.33 Chiusura delle prese in caso di incendio
Art.34 Boche antincendio
Art.35 Reti antincendio
Art.36 Fontanili
Art.37 Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo umano
Art.38 Deroghe

TITOLO VI SANZIONI

- Art.39 Sanzioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art.40 Norma transitoria
Art.41 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

FORNITURA DELL'ACQUA

1. Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete di acquedotti comunali, attuale e futura.
2. L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per le attività agricole di cui alle lettere b) e c) del D.P.R. n.917/86, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive e per i servizi antincendio. Per gli altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo articolo 2.
3. Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:
 - a. i fabbricati di civile abitazione, i fabbricati rurali e le stalle;
 - b. porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione, per soli scopi igienico-sanitari (deposito attrezzi, magazzini, autorimesse, ecc.)
 - c. i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico-sanitari, per la preparazione degli anticrittogrammi e per l'abbeveramento del bestiame;
 - d. i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico-sanitari e per la rete antincendio.
4. L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai bisogni della popolazione, per l'irrigazione delle aree verdi pubbliche e per l'irrigazione di orti, giardini e aree verdi che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto, ove sia dimostrata l'impossibilità di attingere ad altre fonti irrigue; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici e sanitari.
5. L'acqua, di norma e fatto salvo quanto disposto dal successivo art.2, non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di terreni agricoli, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso di piscine private di qualsiasi genere e per il lavaggio delle autovetture.

6. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.
7. L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta Comunale, potranno anche essere allacciati fabbricati siti sul territorio di Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Comune interessato.
8. Ai sensi dell'art.45 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le concessioni di utenze, sia quelle normali che quelle speciali previste dal successivo art.2, possono essere concesse esclusivamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 06 agosto 1967.

ART.2

CONCESSIONI SPECIALI

1. Il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, per cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può autorizzare una concessione speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni comunali.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLE CONCESSIONI
--

ART.3

DOMANDA DI FORNITURA

1. Per l'allacciamento dell'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:
 - a. Le generalità complete del richiedente;
 - b. Il codice fiscale del richiedente;
 - c. Il Comune di residenza, la via, o frazione, e numero civico;
 - d. L'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
 - e. La qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante) e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce;
 - f. L'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza del numero civico, gli estremi catastali);
 - g. Il diametro dell'allacciamento richiesto;
 - h. I tipi e i diametri della condotta d'allacciamento;
 - i. La dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve;
 - j. Il calcolo del fabbisogno idrico solo per le richieste di cui all'art.2;
 - k. Gli estremi della Concessione e/o Autorizzazione Edilizia.

2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia. Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le dichiarazioni dicui al successivo art.21.

ART.4

MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a totale carico del richiedente, compreso l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, e dovranno essere versate alla tesoreria comunale prima della firma del contratto di fornitura.
2. La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per il tramite del presentatore della domanda.
3. L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.

ART.5

DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA

1. L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART.6

VINCOLI SPECIALI

1. E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART.7

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art.2), è a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà del Comune di provvedere alla sua revoca nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con una lettera raccomandata: la disdetta avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

ART.8

VARIAZIONE DELL'UTENTE

1. In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario e il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati.
2. Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante: sarà inoltre applicata la sanzione di cui alla tabella "A".
3. Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art.4 a proposito dei condomini.
4. Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART.9

PREZZO DELL'ACQUA

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione; le relative

deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, restano valide le ultime tariffe deliberate, riportate nell'allegata tabella "B"; tale tabella sarà automaticamente sostituita ogni volta che saranno deliberate nuove o diverse tariffe.

ART.10

TARIFFE DI FAVORE

1. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite, salvo quelle già da tempo in essere e precisamente:
 - a. Fornitura gratuita per gli utenti delle località Turlin, poignon e La Campagne;
 - b. Tariffa di favore per gli allevatori, come precisato al successivo articolo 11.

ART.11

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

1. Gli agricoltori e allevatori di bestiame potranno beneficiare della tariffa agevolata prevista nella tabella allegata "B". Tale agevolazione sarà applicabile in presenza di allacciamenti separati per la stalla e per il fabbricato di civile abitazione annesso.
2. E' data facoltà alla Giunta Comunale di ridurre, sino ad un ulteriore 50%, la tariffa base a favore delle utenze agricole quali previste nell'allegato B.

ART.12

CONSUMO MINIMO

1. I contratti di fornitura sono stipulati per un consumo minimo annuo risultante dall'allegata tabella "B": tale limite potrà essere modificato in qualunque momento, in conseguenza dell'aumento delle tariffe previste dal'art.9.

ART.13

CONSUMI E LETTURE

1. Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre di ogni anno: apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori ed anoterà il consumo di ogni singola utenza. I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.
2. L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.
3. Per le riscossioni si applicano le disposizioni in materia di entrate patrimoniali dei consumi. Quanto dovuto verrà pagato alla tesoreria-esattoria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altra persona da questo appositamente incaricata.
4. In caso di ritardato pagamento, qualora questo avvenga oltre i quindici giorni dalla scadenza, il concessionario dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo della bolletta calcolati dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Gli interessi di mora verranno addebitati sulla bolletta del ruolo successivo. Scaduto tale termine, dopo un preavviso di giorni 10 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Comune potrà sospendere l'erogazione senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente presi o gli dia il diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.
5. Qualora l'interessato intendesse rinnovare il rapporto di utenza, dopo aver saldato ogni addebito nei confronti dell'Amministrazione riguardo fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dal precedente art.3. Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. In caso di parere favorevole da parte della Giunta Comunale l'allacciamento verrà effettuato previo pagamento di tutte le spese contrattuali, ed accessorie così come previsto dal presente regolamento. L'utente dovrà poi come nei casi di nuovi allacciamenti rimborsare, qualora sostenute, le spese effettive sostenute per il collegamento all'interno del pozzetto disposto dal Comune, alla ditta

appaltatrice del servizio sulla base del prezzario approvato dalla Giunta Comunale.

ART.14

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

1. L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.
2. Il Comune non si impegna però, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, né circa la quantità dell'acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti; pertanto il Comune si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovuti ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari o alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potranno essere richiesti: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.
4. E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.
5. Gli utenti dovranno, peraltro, tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.
6. L'ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo

<p>TITOLO III NORME RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI</p>
--

ART.15

ALLACCIAMENTI

1. Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio di misurazione (in seguito denominato contatore), costituiscono "l'allacciamento".

ART.16

ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

1. L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio che per l'economicità del lavoro e per l'interesse pubblico.
2. L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura dell'Amministrazione, direttamente o a mezzo di ditte incaricate della gestione, con rimborso da parte del richiedente delle spese sostenute.
3. Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:
 - a. l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il personale di eventuali ditte di gestione, appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio e una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le relative spese restano a carico dell'utente;
 - b. se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto, nel punto ritenuto più idoneo dall'Amministrazione, a cura e spese dell'Amministrazione stessa;

- c. se l'utente per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, ritenga di non accettare il punto di consegna proposto dall'Amministrazione e richiedesse di eseguire un nuovo pozzetto in un luogo che l'ufficio tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo art.18, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale: detto pozzetto diverrà comunque di uso pubblico.
- d. il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'Amministrazione comunale e piombati dal personale autorizzato non appena installati; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale;
- e. in ogni caso il contatore sarà unico per ogni utenza ed il solo valido per la lettura dei consumi. Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno la facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva;
- f. solo in casi particolari, adeguatamente motivati e previo parere scritto favorevole dell'assessore competente, il Sindaco potrà autorizzare l'installazione del contatore comunale sulla rete privata di distribuzione o all'interno dell'edificio servito;
- g. è norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che possa essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario, salvo deroghe motivate;
- h. è fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

ART.17

RETI DI DISTRIBUZIONE

1. Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto sorveglianza e la direzione del personale dell'ufficio tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'Amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico. Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

2. Nel caso l'Amministrazione ritenga che il tratto di condutture da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna; oppure, concordandosi tra il concessionario e il tracciato e le caratteristiche tecniche; la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunta in carico all'Amministrazione previo rimborso del costo, se relativamente ad edifici già esistenti, o riduzione entro i limiti di legge, nel caso di edifici di nuova costruzione, degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10.

ART.18

ALTRE MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

1. I pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo o in mattoni pieni, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 140 e comunque sempre tale che vi sia un franco di cm. 50 tra la tubazione e il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 100 per 100, con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carreggiabile.
2. Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione dell'ente proprietario della strada, anche ai sensi del vigente codice della strada, nonché dall'Enel, dalla Telecom, dalla Digrava e dal proprietario di cui è pertinenza la sede stradale, qualora vi siano interferenze con impianti o manufatti degli stessi; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori stradali per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato in discarica autorizzata.
3. L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto intermante solo quando questo non pregiudichi la visibilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a cura e spese proprie, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul

concessionario medesimo, restando pienamente sollevata e indenne l'Amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico.

4. Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi enti od uffici.
5. All'innesto della nuova presa con la tubazione esistente la larghezza e la profondità dello scavo dovranno essere tali da consentire all'idraulico di effettuare l'allacciamento in modo agevole.
6. Il reinterro per scavi su strade dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi, e, onde evitare futuri cedimenti della sede stradale, non con il terreno proveniente dallo scavo, il quale dovrà essere portato in discarica.
7. Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in quattro fasi:
 - i. Prima fase: reinterro di cui al comma precedente;
 - ii. Seconda fase: getto dello spessore di 15-20 cm (25 cm. Per gli attraversamenti) di calcestruzzo R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325, livellato a una quota inferiore di cm. 2 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile;
 - iii. Terza fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 50 per ogni bordo dello scavo;
 - iv. Quarta fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere e i manufatti, comprese le banchine. Nel caso in cui il ripristino non venga eseguito entro 30 giorni dalla realizzazione dei lavori si sospenderà l'erogazione dell'acqua.

ART.19

SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. A norma degli articoli precedenti, l'allacciamento è realizzato a cura del Comune direttamente o a mezzo di ditte incaricate della gestione, con rimborso forfetario delle spese sostenute sia per i lavori eseguiti che per gli oneri di direzione e sorveglianza.
2. Dette spese vengono determinate in via forfetaria, come specificato nell'allegata tabella "C", e sono da considerarsi quale contributo dovuto a

fondo perso. L'importo di tali spese potrà essere aggiornato in qualunque momento da parte della Giunta Comunale.

3. Sono altresì a carico dell'utente le spese relative alla connessione fra la tubazione privata in arrivo nel pozzetto ed il contatore. Allo scopo di razionalizzare la distribuzione dei tubi all'interno dei pozzetti, tale connessione sarà di norma effettuata dal personale comunale o da eventuali ditte di gestione, con addebito all'utente del costo, calcolato sulla base del prezzario in vigore, come approvato dalla Giunta Comunale. Nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico circa la regolarità dell'importo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a tacitazione dell'intero debito nei suoi confronti ed alle spese eventuali maturate nella controversia.

ART.20

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Gli impianti interni agli edifici, prima di essere allacciati, potranno essere verificati dal personale tecnico del Comune.
2. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotte di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.
3. I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc., dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm. Sul massimo livello raggiungibile dall'acqua negli stessi apparecchi.
4. Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possono essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.
5. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

ART.21

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

1. L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi richiesti, alla preventiva autorizzazione da parte dei proprietari interessati, anche qualora si tratti di Enti pubblici.
2. Gli utenti dell'acquedotto sono obbligati a concedersi reciproca autorizzazione per i passaggi delle condutture necessarie agli allacciamenti richiesti. In caso di rifiuto non motivato il Comune può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua all'utente inadempiente.

ART.22

PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO

1. Tutto quanto fa parte dell'allacciamento, anche se su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.
2. In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda i danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.
3. Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti, a meno di specifica assunzione in carico dell'Amministrazione.

ART.23

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE

1. L'allacciamento, compreso il contatore, è concesso in nolo all'utente previo pagamento di un canone annuo che comprende anche gli interventi di manutenzione ed eventuale sostituzione di apparecchi o pezzi speciali, nell'importo risultante dalla tabella "C".

2. Il canone annuo è dovuto per tutti gli allacciamenti, anche se già esistenti, intendendosi quale contributo per la manutenzione per gli anni a venire.

ART.24

MODIFICA DGLI ALLACCIAMENTI

1. Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART.25

RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

1. Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo ,anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

ART.26

RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

1. Il concessionario è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione dell'allacciamento, nonché della straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. È sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. A tal proposito è considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.
2. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

3. Il concessionario è responsabile presso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco di cui all'art.29: il concessionario dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventuali sostituzioni.

TITOLO IV CONTROLLI

ART.27

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, aa mezzo del proprio personale le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario di ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

ART.28

RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE

1. Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

ART.29

LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

1. Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art.27 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica degli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite di acqua sulla

condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto di utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

ART.30

VERIFICHE DEL CONTATORE

1. Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.
2. Nel caso si constatino errori o manomissioni nelle indicazioni dovute al misuratore, il consumo verrà così determinato:
 - a. se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
 - b. se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.
3. Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.
4. Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.
5. Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

<p>TITOLO V DISPOSIZIONI DI NATURA PARTICOLARE</p>
--

ART.31

IMPIANTI SPECIALI

1. L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.
2. Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratri, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale-sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.
3. Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al comma precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.
4. Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "sconnettoe" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionale con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento. L'utente rimane comunque unico responsabile del corretto funzionamento di detto dispositivo.
5. A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e

comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.

6. Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e a spese dell'utente che si trova in una delle situazioni sopra descritte. È comunque obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'Amministrazione del giorno ed ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa. Nelle more di quanto sopra verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art.29 del presente regolamento.
7. Il Comune potrà richiedere la rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

ART.32

ACQUEDOTTI PRIVATI

1. Le acque provenienti dagli acquedotti privati devono essere fatte analizzare secondo le norme in vigore, facendo pervenire la relativa certificazione di potabilità all'ufficio tecnico del Comune.

ART.33

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

1. Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti dovranno chiudere i rubinetti per consentire il maggiore afflusso possibile ai mezzi estintori.
2. In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti dell'acquedotto comunale ed in altre località

ART.34

BOCCHE ANTINCENDIO

1. È facoltà del Comune di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno: le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come queste ultime dovrà essere intercettato da apposito contatore.

ART.35

RETI ANTINCENDIO

1. Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, e che dovrà essere depositato presso l'ufficio tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal Comando VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata, e il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.
2. Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

ART.36

FONTANILI

1. In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio-ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.
2. È vietato prelevare acqua con allacciamenti di tubi alla erogazione del fontanile.

3. L'Amministrazione si riserva, in caso di adaneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, la facoltà di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili, e in caso di scarsità di acqua alle sorgenti di chiudere immediatamente i fontanili serviti dall'acquedotto comunale.
4. L'Amministrazione comunale, su favorevole parere della Giunta Comunale, potrà allacciare in via eccezionale fontanili privati all'acquedotto, qualora non vi siano altri fontanili nella frazione e sia verificata la scomparsa dell'alimentazione originaria.

ART.37

TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

1. Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.
2. Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt.200 a monte delle sorgenti e opere di presa, e comunque nelle are circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art.6 comma 2° del D.P.R. 24/05/88 n.236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt.10 che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'acumulo anche temporaneo di letame od il deposito di materiale che possa essere fonte di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

ART.38

DEROGHE

1. In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ec.): sulle richieste di

deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, la Giunta Comunale che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi.

TITOLO VI SANZIONI

ART.39

SANZIONI

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa di cui alla tabella “A”, restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata nel caso di recidiva, se commessa nell’arco del triennio.
2. Nei casi non espressamente previsti nella citata tabella “A” si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 1.000.000 con il procedimento previsto al campo 1° - sezione I e II – della legge 24 novembre 1981, n.689.

<p>TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI</p>

ART.40

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

ART.41

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
2. Il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia, per quindici giorni, dopo la sua entrata in vigore, a norma del comma 7, art.77 dello Statuto Comunale.

TABELLA "A" SANZIONI

SANZIONI

- § Art.4 Allacciamento abusivo (allacciamento eseguito in assenza del contratto di fornitura): £200.000 (duecentomila)
- § Art.5 Impiego dell'acqua per scopi non consentiti: £ 50.000 (cinquantamila)
- § Art.5 Deviazione acqua in altri edifici: £200.000 (duecentomila)
- § Art.5 Uso dell'acqua per il lavaggio delle autovetture: £ 50.000 (cinquantamila)
- § Art.8 Mancata denuncia di variazione di utenza: £50.000 (cinquantamila)
- § Artt.16-17-18 Mancato rispetto di norme tecniche: £50.000 (cinquantamila), oltre al ripristino a cura e spese dell'utente
- § Art.20 Violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento: £ 50.000 (cinquantamila), oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con la possibilità di sospensione della fornitura
- § Art.26 Manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura dei sigilli: £ 100.000 (centomila)
- § Art.28 Rifiuto di sottostare a verifiche: sospensione del contratto di utenza
- § Art.29 Mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco: sospensione del contratto d'utenza
- § Art.32 Mancata chiusura di prese in caso di incendio: £ 100.000 (centomila)

- § Art.33-34 Uso di bocche o prese di incendio per scopi diversi: £ 100.000 (centomila)
- § Art.35 Raddoppio della sanzione in caso di recidiva entro il triennio
- § Art.36 Monomissione capre fontanili £ 100.000 (centomila)

<p>TABELLA "B" TARIFFA VIGENTE PER IL CONSUMO</p>

TARIFFE PER L'ANNO 1996

(DELIBERAZIONE N.194/G DEL 28/0/1993)

DECRETO ASSESSORE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO in data
20/01/1995

- tariffa base:
 consumo da 0 a 100 mc £ 370/mc

- tariffa di supero:
 consumo oltre i 100 mc £ 740/mc
 per utenza non domestica £ 370/mc

- minimo garantito £ 21.500

TABELLA "A"

RIMBORSI E CANONI

- § Art.19 - Rimborso forfetario per spese di allacciamento e spese per direzione e sorveglianza dei lavori: £ 60.000 (sessantamila)

- § Art.23 - Canone di manutenzione: £ 5.000 (cinquemila)